



Statuto Allianz . Assicurazioni

Nel presente Disegno di Legge, sarà possibile trovare lo statuto ufficiale dell'azienda Allianz, riconosciuta anche come Assicurazioni.

Attraverso tale riforma, si prevede l'abrogazione della legge "[DdL Allianz](#)" che verrà sostituita con la seguente.

Articolo 1

L'Allianz, riconosciuta anche come azienda pubblica con concessioni speciali da parte dello Stato, sarà l'unica con il compito di emanare bolli di circolazione, polizze e assicurazioni, ad eccezione di alcuni casi specificati nell'articolo successivo.

Articolo 2

L'Allianz, avrà la possibilità di accordarsi con ulteriori aziende per concedere la vendita dei propri servizi, in cambio verrà prestabilita una percentuale di guadagno mensile/settimanale o in base alle vendite svolte. Il tutto dovrà essere accordato tramite contratto e controfirmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti o da chi incaricato, senza tale, sarà vietata a qualsiasi azienda, agenzia o istituzione la possibilità di vendere bolli, polizze e assicurazioni di qualsiasi tipo.

Articolo 3

La polizza, è un contratto scritto tra l'Allianz e l'assicurato, in cui l'azienda si impegnerà a fornire una certa forma di copertura, indennizzo o servizio in cambio del pagamento di un premio da parte dell'assicurato. L'Allianz definirà le condizioni e le clausole della copertura assicurativa, stabilendo i dettagli della protezione o del servizio fornito e le responsabilità delle parti coinvolte.

Articolo 4

La polizza (RCA), sarà un tributo mensile che andrà versato all'Allianz e sarà obbligatorio per tutti coloro che circoleranno all'interno dello Stato di Metropolis attraverso l'utilizzo di vetture, qualunque esse siano. Coloro che non useranno i veicoli non saranno obbligati a pagare il premio, tuttavia, nel caso in cui dovessero essere sorpresi a circolare dalle autorità competenti, saranno soggetti a provvedimenti conformi alle disposizioni del codice stradale.

Articolo 5

Attraverso l'assicurazione Responsabilità Civile Auto (RCA), l'Allianz si impegnerà a gestire la riparazione o in determinati casi, il risarcimento dei danni civili causati dalla vettura a terze parti. Tuttavia, la copertura escluderà i danni di natura amministrativa e penale derivanti da eventi provocati dal veicolo. La gestione dei danni civili avverrà nei limiti stabiliti dai massimali contrattuali.

Articolo 6

L'assicurazione RCA, potrà non coprire i danni se l'incidente sarà doloso, causato volontariamente, porterà vantaggi a chi lo avrà provocato, in caso fosse scaduta l'assicurazione o in caso l'incidente fosse causato da una persona sotto gli effetti di alcol o stupefacenti.

Articolo 7

In caso l'assicurato si dovesse scontrare con una persona senza assicurazione, verrà emanata una sanzione di 3.000\$ dalle forze dell'ordine (tramite un database fornito dall'Allianz) alla persona non assicurata, che dovrà essere pagata presso lo sportello delle poste come previsto dal codice civile nell'articolo 124.

Articolo 8

Prima di procedere con il risarcimento o con la riparazione dei danni, l'Allianz potrà verificare l'autenticità dell'incidente tramite dei membri del personale addetti a tale mansione che si recheranno direttamente sul posto, in loro assenza sarà necessario procedere con delle documentazioni fotografiche. Sarà compito dell'assicurato segnare il nome dell'altra persona con cui ha svolto l'incidente e seguire le indicazioni imposte, senza quest'ultimo l'Allianz non procederà con le spese.

Articolo 9

Le classi di merito, saranno un sistema numerico che indicherà il livello di rischio associato a un conducente in base al suo storico di guida. Saranno parte integrante della polizza R.C.A. e verranno utilizzate per determinare il premio assicurativo. Tutti coloro che stipuleranno la polizza inizieranno dalla classe più bassa (le classi verranno imposte e annunciate dalla direzione stessa), con il passare dei mesi senza fare incidenti stradali, il conducente potrà avanzare nelle classi di merito, ottenendo sconti progressivi sul premio assicurativo. Tuttavia, in caso di sinistro, il conducente potrà retrocedere di classe e vedere un aumento del premio. Le classi di merito, saranno in vigore solo se inserite nelle clausole.

Articolo 10

Le classi di merito verranno associate a un sistema Bonus-Malus, in cui si applicherà la penalità (malus) per i sinistri e si concederà un bonus per i mesi senza incidenti stradali.

Articolo 11

L'assicurato, in caso dovesse causare un incidente, avrà la possibilità di pagare di tasca propria senza dover fare ricorso all'Allianz per non scendere di classe di merito.

Articolo 12

L'allianz, avrà la possibilità di creare assicurazioni facoltative sui beni, sulle persone o sui lotti con le rispettive polizze anche in collaborazione con ulteriori aziende, istituzioni o agenzie di qualunque tipo (private, pubbliche, statali, ecc..) senza la necessità di nuove leggi o decreti.

Articolo 13

Il bollo di circolazione, sarà una tassa obbligatoria per i proprietari di vetture, imbarcazioni o aeromobili, qualunque esse siano, indipendentemente dal fatto che il veicolo circoli o meno.

Articolo 14

La decisione del costo del bollo di circolazione spetterà alla direzione dell'Allianz in concordanza con il Ministro dell'Economia e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti o loro delegati, senza la necessità di nuove leggi o decreti. Per tutti gli altri servizi se ne occuperà la direzione stessa a prendere la decisione.

Articolo 15

Il massimale, rappresenta l'importo massimo di risarcimento finanziario che l'azienda Allianz è predisposta a erogare per la riparazione o il risarcimento in caso di sinistro. Tale importo sarà specificato in fase di sottoscrizione o rinnovo della polizza.

Articolo 16

Il premio, rappresenta la somma di denaro che l'assicurato si impegnerà a versare all'Allianz per l'acquisto o il rinnovo delle polizze.

Articolo 17

L'Allianz avrà il compito di convocare tutti coloro che non avranno acquistato o rinnovato il bollo di circolazione ma che saranno in possesso di veicoli di qualsiasi tipo. In caso non dovessero presentarsi per tre volte di fila con un minimo di 1 ora di distanza, verranno multati per mancato pagamento o rinnovo del bollo di circolazione dalle forze dell'ordine tramite un database condiviso con l'Allianz. La multa avrà il costo di 1.500\$ e dovrà essere pagata presso lo sportello delle poste come previsto dal codice civile nell'articolo 124.

Articolo 18

Tutti coloro che acquisteranno un veicolo o a cui starà per scadere il bollo o la polizza, avranno un tempo massimo di 4 giorni (real) per acquistare o rinnovare ambe le cose, fino ad allora non potranno circolare o riceveranno una sanzione come previsto dal codice stradale. Per i veicoli in esposizione dalle aziende addette non sarà necessario alcun pagamento di bolli o polizze.

Articolo 19

Tutte le aziende, istituzioni o agenzie che avranno a disposizione dei veicoli aziendali, dovranno versare una somma mensile all'Allianz, al fine di stipulare o rinnovare il bollo e la polizza. Sarà obbligatorio per ogni direttore di un'azienda, istituzione o agenzia in possesso di veicoli a scopo lavorativo, stipulare o rinnovare il bollo di circolazione e la polizza RCA con una somma mensile fissa di 5.000\$ indipendentemente dal numero di dipendenti o veicoli presenti.

Saranno esenti da tale articolo le aziende, istituzioni o enti statali. In caso di mancato pagamento, sarà vietato utilizzare tali veicoli. Per modificare il costo sarà necessario seguire le procedure dell'art. 14.

Articolo 20

La direzione dell'Allianz o chi delegato, avrà cura di rendere pubbliche e disponibili ai cittadini e alle aziende le date di scadenza dei contratti.



- **Senatore**

like toke

- **Direzione Allianz**

Frost24

itzandrea